

Codice A1816B

D.D. 7 febbraio 2025, n. 225

OGGETTO: CNPO309 - Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2789 del 29/01/2016) per il mantenimento dell'occupazione con un guado, ad uso agricolo (mq. 80), in attraversamento del Torrente Uzzone in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) Richiedente: Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Uzzone - Pezzolo Valle Uzzone (CN).



ATTO DD 225/A1816B/2025

DEL 07/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: CNPO309 - Rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2789 del 29/01/2016) per il mantenimento dell'occupazione con un guado, ad uso agricolo (mq. 80), in attraversamento del Torrente Uzzone in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) Richiedente: Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Uzzone - Pezzolo Valle Uzzone (CN).

Premesso che:

con nota prot. n. 38198/A1816B del 08/08/2024 il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha inviato il sollecito al Consorzio di Miglioramento Fondiario per il rinnovo della concessione per il mantenimento dell'occupazione con un guado, ad uso agricolo (mq. 80), in attraversamento del Torrente Uzzone in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) (Rep. n. 2789 del 29/01/2016 approvata con D.D. n. 258/A1816A del 04/02/2016) in scadenza al 31/12/2024 ;

- l'opera in oggetto era stata autorizzata in linea idraulica dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo P.I. 2690CN - Magistrato del Po – Ufficio operativo di Alessandria – con note prot. n. 5157 del 01/10/2001 e n. 4637 del 31/07/2002;

- in data 20/08/2024 il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Uzzone - Pezzolo Valle Uzzone (CN), ha presentato la domanda di rinnovo di concessione demaniale (acquisita al prot. n.39775A1816B);

- Il Settore Tecnico regionale – Cuneo ha avviato il procedimento con nota prot. 40096A1816B del 22/08/2024

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione da parte del tecnico abilitato, Geom. Cristina Nasi, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e

del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate e concesse dal Settore Tecnico regionale nel 2016.

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore ed il parere da questi ultimi agli atti del Settore.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, si ritiene pertanto che la concessione possa essere rinnovata per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di scadenza e fino al 31/12/2034, purché siano rispettate le prescrizioni riportate nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati e sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e l'integrazione del deposito cauzionale, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. n. 10/2022.

Preso atto che per l'anno 2024 è stato richiesto il versamento del canone di Euro 220,00 con avviso di pagamento mediante PagoPa inviato con procedura unificata da parte della Direzione regionale OO.PP.;

Considerato che l'importo del deposito cauzionale che il Concessionario da corrispondere è determinato in Euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) pari a due annualità del canone, occorre tuttavia tener conto della cauzione dell'importo di € 416,00 già costituita alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep. n. 2789 del 29/01/2016 e prevedere, di conseguenza, l'integrazione della medesima cauzione per un importo di € 24,00, corrispondente alla differenza tra l'importo della cauzione determinato in fase di concessione/rinnovo e quello già costituito.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

- ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 25,00 a favore della Regione Piemonte in data 18/08/2024, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 258/24 sul capitolo 31225;

- l'importo di Euro 24,00 dovuto a titolo di integrazione deposito cauzionale è stato accertato sul capitolo sul capitolo 64730 (accertamento 4400/2024) ed impegnato sul capitolo 442030 (impegno 27829/2024) del bilancio finanziario gestionale 2024- 2026, annualità 2024, con D.D. n. 2723A1816B del 17/12/2024 ed incassato in data 28/01/2025 tramite bollettino Pago Pa;

- che allo svincolo di tale integrazione cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale di Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

Dato atto che per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3

della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n. 523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il D. Lgs. 33/2013,;
- Visto il regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 di modifica al regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

DETERMINA

di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 al Consorzio di Miglioramento Fondiario il rinnovo della concessione volto al mantenimento dell'occupazione con un guado, ad uso agricolo (mq. 80), in attraversamento del Torrente Uzzone in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN)

di accordare il rinnovo per **anni dieci**, a decorrere dalla data di scadenza e fino al 31/12/2034;
di stabilire che il canone annuo, fissato in **Euro 220,00** soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022 e s.m.i.;

di dare atto che i canoni pregressi e fino all'anno 2024 compreso risultano versati;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo di Euro 24,00 dovuto a titolo di integrazione deposito cauzionale è stato accertato sul capitolo sul capitolo 64730 (accertamento 4400/2024) ed impegnato sul capitolo 442030 (impegno 27829/2024) del bilancio finanziario gestionale 2024- 2026, annualità 2024, con D.D. n. 2723A1816B del 17/12/2024 ed incassato in data 28/01/2025 tramite bollettino Pago Pa;

di dare atto che l'importo di € 25,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio finanziario 2024-2026, annualità 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Barisione Rossana (funzionario contabile)

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

5157 del 01.10.2001 e n. 4637 del 31.07.2002.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino **al 31.12.2034 (dieci anni)**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il

periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuoverli e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali.

Il canone è fissato nella misura di € 220,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto il concessionario è tenuto alla

prestazione di una cauzione € 440,00, pari a due annualità del canone. Preso atto del versamento di € 416,00 avvenuto al momento della predisposizione del Disciplinare Rep. n. 2789/2016, il concessionario è tenuto all'integrazione di cauzione di € 24,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Uzzone in -----.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive. Cuneo lì,

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Monica AMADORI
